Comune di San Cristoforo

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

SOMMARIO

Sommario

CAPO – I – GENERALITÀ 3
ART. 1 - Ambiti di applicazione 3
ART. 2 – Organi di polizia rurale e strumenti operativi 3
CAPO –II - LOTTA CONTRO GLI ORGANISMI NOCIVI DELLE PIANTE 3
ART. 3 – Prevenzione e difesa contro gli organismi nocivi delle piante 3
CAPO –III - COSTRUZIONI RURALI 5
ART. 4 - Aspetti urbanistici 5
CAPO – IV - ALBERI – RADICI E ALBERI DAL VALORE AMBIENTALE 5
ART. 5 - Alberi e siepi 5
ART. 6 - Rami protesi e radici, divieti 5
CAPO -V - IGIENE E PROFILASSI NEGLI ALLEVAMENTI E NELLA DETENZIONE DI ANIMALI 5
ART. 7 - Stalle 6
ART. 8 - Lotta alle malattie infettive negli allevamenti 7
CAPO –VI - ESERCIZIO DEL PASCOLO, CACCIA E PESCA 7
ART. 9 – Pascolo degli animali 7
ART. 10 – Esercizio di caccia e pesca 8
CAPO –VII - NORME FINALI 8
ART. 11 – Disposizioni in materia di sanzioni 8
ART. 12 - Abrogazioni 9
ART. 13 - Rinvio 9

CAPO – I – GENERALITÀ

ART. 1 - Ambiti di applicazione

Il presente regolamento disciplina le funzioni di Polizia Rurale sul territorio comunale.
Lo scopo del presente regolamento è la tutela del territorio nel rispetto della sicurezza, della salute e dell'igiene dei cittadini e dell'ambiente.
L'attività di Polizia Rurale assicura nel territorio comunale l'applicazione delle normative statali, regionali e comunali ed agli usi vigenti.
Il presente regolamento tiene conto degli analoghi provvedimenti adottati dai Comuni limitrofi.

ART. 2 – Organi di polizia rurale e strumenti operativi

L'attività di Polizia Rurale è svolta alle dirette dipendenze del Sindaco dalla Polizia Municipale con l'apporto, per ambiti di competenza, dell'A.R.P.A., della A.S.L., delle società fornitrici di servizi, del Corpo Forestale, dei Vigili del Fuoco, dell'Ufficio Tecnico comunale e da qualsiasi altro Ente Pubblico competente, nonché dalle forze di Polizia dello Stato.

CAPO –II - LOTTA CONTRO GLI ORGANISMI NOCIVI DELLE PIANTE

ART. 3 – Prevenzione e difesa contro gli organismi nocivi delle piante

I proprietari pubblici e privati di piante costituenti parchi, giardini, alberate, siepi, o soggetti ornamentali singoli, o altri terreni coltivati e non coltivati, sono tenuti al rispetto del presente regolamento.

E' obbligatorio per chiunque ai sensi del Decreto legislativo n. 19 del 2 febbraio 2021, segnalare al Settore Fitosanitario regionale, direttamente o tramite il Comune, la presenza o la manifestazione di organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata.
L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1, stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.
I vegetali o i prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tal quali nell'ambiente, ma devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo le procedure individuate dal Settore Fitosanitario regionale, fatte salve le prescrizioni imposte dalla normativa vigente.

A - E' vietato mantenere i terreni in stato di gerbido tali da costituire focolai di diffusione di organismi nocivi pericolosi per le colture agrarie e forestali. I proprietari e/o conduttori hanno l'obbligo di mantenere i terreni in condizioni tali da non costituire pericolo; salva l'effettuazione di interventi particolari previsti da misure di emergenza, sono considerati idonei ai fini della prevenzione della diffusione di organismi nocivi delle piante, lo sfalcio della vegetazione spontanea (compresa l'estirpazione dei ricacci di specie diverse da quelle forestali come descritte nel Regolamento regionale n. 8/R del 20 settembre 2011) e/o l'aratura.

B - In presenza di misure di emergenza in attuazione del D. Lgs. 19 del 2 febbraio 2021 e s.m.i. (Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi) il proprietario del fondo e il conduttore, in solido tra loro, debbono eseguire tutte le pratiche agronomiche ed i trattamenti fitosanitari secondo le prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati

dai competenti organi Regionali, Statali ed Europei. Chiunque abbia notizia dell'inadempienza circa gli obblighi di lotta obbligatoria ne dà comunicazione al Comune: questo provvederà a segnalare all'inadempiente l'obbligo di procedere. Nel protrarsi dell'inadempienza oltre i termini fissati dal Comune, questo provvederà a segnalare i fatti al Settore Fitosanitario regionale per l'adozione degli adempimenti di competenza. Il Comune pone a carico dell'inadempiente, in solido col proprietario del fondo, le spese sostenute dall'Amministrazione per gli atti e le attività da esso eseguite, fissandone annualmente l'importo.

C - Nel caso in cui il proprietario e/o il conduttore del fondo oggetto dei mancati interventi di cui alle precedenti lettere A e B, risultino sconosciuti ovvero, sebbene noti, permangano inadempienti, nelle more dell'intervento pubblico, il Comune può incaricare il confinante del fondo interessato, verificata la sua disponibilità, senza diritto al rimborso, all'esecuzione, nel limite di metri 15 oltre il confine, di tutte le pratiche agronomiche (esclusa l'estirpazione di colture permanenti) e dei trattamenti fitosanitari obbligatori. In ogni caso il confinante deve agire con la dovuta cautela restando Egli responsabile degli eventuali danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose presenti sull'altrui fondo.

D - Alla vigilanza sull'applicazione delle misure comunali in tema di prevenzione della diffusione e di lotta contro gli organismi nocivi delle piante sono preposti gli ufficiali e gli agenti della Polizia locale, nonché gli altri organi cui compete la vigilanza in materia agroambientale, nonché gli agenti e ufficiali della polizia giudiziaria. Salva l'applicazione di norme penali, agli stessi soggetti compete la contestazione delle pertinenti sanzioni di legge e, significativamente, quelle previste dall'articolo 93 della Legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 e s.m.i..

E - Misure obbligatorie di emergenza previste per legge

- Cancro colorato del platano (DM 29 febbraio 2012 e s.m.i.)

- obbligo di segnalazione dei casi sospetti al Settore Fitosanitario della Regione Piemonte;
- sospendere ogni attività di potatura e manutenzione, compresi gli sfalci delle infestanti alla base delle piante con strumenti in grado di ferire le piante stesse.

- Flavescenza dorata della vite (Ordinanza Ministeriale n. 4 del 22 giugno 2023 - Misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di Grapevine flavescence dorée phytoplasma atte ad impedirne la diffusione nel territorio della Repubblica italiana.)

I proprietari dei vigneti devono seguire le misure di emergenza obbligatorie previste dalla normativa nazionale e in particolare l'estirpazione delle viti malate e i trattamenti insetticidi contro l'insetto vettore.
I proprietari dei terreni sui cui insistono vigneti incolti hanno l'obbligo di provvedere alla loro estirpazione; i proprietari di fondi sui quali siano presenti viti sparse o ricacci spontanei di vite inselvatichita mantenuti allo stato incolto, devono provvedere alla eliminazione delle piante di vite, comprese le radici, salvaguardando le specie arboree presenti. In considerazione della situazione di emergenza, della acclarata pericolosità costituita dalla presenza di viti inselvatichite, anche a notevole distanza, quali fattori di recrudescenza della Flavescenza dorata, il Sindaco, acquisito il parere tecnico del Settore Fitosanitario regionale, con propria Ordinanza contingibile e urgente notificata al proprietario e/o conduttore del fondo interessato, fissa il termine entro cui si debba eseguire l'estirpazione prevedendo l'immediato intervento dell'Amministrazione comunale stessa nel caso di inattività del proprietario e/o conduttore. E' in ogni caso fatta salva la potestà di rivalsa nei confronti del proprietario e/o conduttore del fondo ai fini del recupero di ogni spesa sostenuta

dall'Amministrazione comunale, nonché l'applicazione delle disposizioni penali e sanzionatorie vigenti. Restano impregiudicate le prerogative del Settore Fitosanitario di cui agli articoli 92 e 94 della Legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 e s.m.i..

F - Vendita di piante e sementi
La produzione e la vendita di piante e sementi è regolamentata da normative fitosanitarie con specifiche registrazioni e autorizzazioni in relazione alle attività e alla destinazione della produzione.

CAPO –III - COSTRUZIONI RURALI

ART. 4 - Aspetti urbanistici

Le procedure per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di abitazioni rurali, annessi rustici e modifiche del suolo in Zona definita Agricola dal Piano Regolatore Generale, sono definite dalle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale comunale, dal regolamento edilizio e da qualunque altro provvedimento o atto, recante disposizioni in materia

CAPO – IV - ALBERI – RADICI E ALBERI DAL VALORE AMBIENTALE

ART. 5 - Alberi e siepi

Ai sensi dell'art. 892 del Codice civile e fatto salvo quanto previsto dagli artt. 16, 17, 18 e 29 del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 286, i proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le seguenti distanze nella posa delle piantagioni:
Alberi di alto fusto di tipo intensivo o a filare unico, siti in adiacenza a terreni coltivati e classificati come tali, metri 6,00 dal confine della proprietà; tali distanze sono da osservare anche in caso di interposizione di strade, fossi, canali, con le seguenti eccezioni:

- m. 10,00 dai fabbricati per piante da coltivazione: pioppi, noci;
- m. 3,00 dal ciglio della strada pubblica, vicinale o consorziale;
- m. 3 in zona residenziale per piante ornamentali da giardino di alto fusto.

Sono ammesse deroghe alle distanze di cui alle lettere precedenti a condizione che le parti sottoscrivano un accordo. Le distanze sono applicate nelle zone agricole previste dal piano regolatore del Comune escludendo le zone del centro urbano e le frazioni. Le distanze sono misurate tra la linea di confine e la base del tronco dell'albero nel momento della messa a dimora. Non sono osservate qualora esista un muro divisorio a condizione che l'altezza delle piante non superi quella dello stesso muro. Fatto salvo diverse disposizioni normative i beni demaniali osservano le prescrizioni del presente articolo.

ART. 6 - Rami protesi e radici, divieti

I proprietari di alberi e siepi a confine di strade, sono obbligati alla loro cura in modo da non restringere o danneggiare la sede stradale e tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale (come definito dal codice della strada) nascondendo la segnaletica o compromettendo la visuale.
L'obbligo è esteso a tutte le strade pubbliche, di uso pubblico, interpoderali e private se assoggettate a servitù di passaggio. Qualora, per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa, alberi, rami, ramaglie, foglie e frutti di fondi privati, vengano a cadere sul piano stradale, i proprietari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

I proprietari di alberi e siepi a confine di canali sono obbligati al taglio dei rami che si protendono oltre il ciglio onde evitare la caduta degli stessi nei canali.
Per ciglio si intende il punto di intersezione tra la sponda del fosso o del canale ed il piano di campagna.
Tutte le essenze arboree che all'entrata in vigore del presente regolamento si trovano ubicate ad una distanza diversa da quella stabilita dal codice civile e dal codice della strada potranno essere rimosse qualora motivi di ordine idraulico e di viabilità lo richiedano e fatte salve le necessarie autorizzazioni delle Autorità competenti in materia di tutela ambientale.
Qualora, per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa, gli alberi, rami e ramaglie, dovessero cadere in acqua, i proprietari sono tenuti ad asportarli nel più breve tempo possibile.
È vietato tagliare alberi di alto fusto, nei boschi soggetti a vincolo forestale senza l'autorizzazione della guardia forestale.
Al fine di garantire la ricrescita, dopo gli abbattimenti è obbligatorio provvedere alla pulizia del terreno da rami, ramaglie, cespugli, piante infestanti ed erbacce.

CAPO – V - IGIENE E PROFILASSI NEGLI ALLEVAMENTI E NELLA DETENZIONE DI ANIMALI

ART. 7 - Stalle

I proprietari di stalle, oltre al rispetto dei parametri urbanistici previsti all'art. 5, sono tenuti al rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente, sia statale che regionale. In particolare dovranno essere rispettati i «normali livelli di tollerabilità» riguardo:
- rumori non fissi e riproducibili,
- odori ed emissioni olfattive moleste,
- eliminazione della proliferazione di insetti molesti con le necessarie disinfestazioni.

A seconda della tipologia e dimensione, l'allevamento dovrà essere dotato di concimaia e vasche di stoccaggio dei liquami.
Oltre allo stoccaggio dei liquami, il titolare dell'allevamento è tenuto a segnalare alle Autorità competenti le modalità d'uso degli stessi (spargimento su suolo agricolo come tal quale, depurazione, evaporazione), sempre nel rispetto della normativa vigente.
Lo spargimento su suolo agricolo dovrà avvenire nei modi e quantità previsti dalle leggi vigenti in materia e dal presente regolamento come segue:
il letame può essere trasportato, purchè contenuto nei carri in modo da escludere ogni dispersione, con le seguenti modalità:
nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno dalle ore 19.00 alle ore 9.00 del giorno successivo;
nel periodo dal 15 settembre al 15 giugno di ogni anno in qualunque ora del giorno.
Lo spandimento del letame a pieno campo ad una distanza inferiore di m. 500 dalle abitazioni deve avvenire con le seguenti modalità:
- nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno dalle ore 19.00 alle ore 9.00 del giorno successivo e l'inizio delle operazioni di interramento dello stesso deve avvenire entro le tre ore successive al termine dello spandimento oppure entro le ore 7 del giorno successivo se lo spandimento è terminato dopo le ore 19.00;
- nel periodo dal 15 settembre al 15 giugno di ogni anno in qualunque ora del giorno e le operazioni di interramento dello stesso devono avvenire entro le ore 8 del giorno successivo se lo spandimento è terminato dopo le ore 19.00.

I silos a trincea o a platea per il contenimento di foraggi insilati, devono sottostare alle stesse norme urbanistiche e igienico sanitarie delle concimaie.

ART. 8 - Lotta alle malattie infettive negli allevamenti

I titolari di allevamenti colpiti, o sospettati di esserlo, da malattie infettive o diffusive, sono obbligati a denunciare all'Autorità competente la presenza di tali malattie.
Nel caso di malattia, infettiva o diffusiva, il proprietario, in attesa dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, dovrà provvedere all'isolamento degli animali colpiti o sospettati di esserlo.
Lo smaltimento degli animali morti per malattie infettive, dovrà avvenire secondo le indicazioni fornite dal Servizio Veterinario della A.S.L.
L'interramento è vietato, se non previa autorizzazione della Autorità Sanitaria.

CAPO –VI - ESERCIZIO DEL PASCOLO, CACCIA E PESCA

ART. 9 – Pascolo degli animali

Fatto salvo le disposizioni in materia di profilassi, igiene, polizia veterinaria, la circolazione ed il pascolo degli animali sono disciplinate dal presente articolo.
Per ogni due animali da tiro, quando non siano attaccati ad un veicolo, da soma o da sella, e per ogni animale indomito o pericoloso occorre almeno un conducente, il quale deve avere costantemente il controllo dei medesimi e condurli in modo da evitare intralcio e pericolo per la circolazione.
La disposizione del comma 2 si applica anche agli altri animali isolati o in piccoli gruppi, a meno che la strada attraversi una zona destinata al pascolo, segnalata con gli appositi segnali di pericolo.
Nelle ore notturne o comunque con scarsa visibilità, i conducenti devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che dalla parte posteriore.
Gli armenti, le greggi e qualsiasi altre moltitudine di animali quando circolano su strada devono essere condotti da un guardiano fino al numero di trenta e da non meno di due per un numero superiore.
I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo che resti libera sulla sinistra almeno metà carreggiata. Sono altresì tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali ad opportuni intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione.

Le moltitudini di animali di cui al comma 5 non possono sostare sulle strade e, di notte, devono essere precedute da un guardiano e seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione del tipo descritto al comma 4. In ogni caso debbono evitare le strade statali e provinciali per percorrenze superiori a 400 metri. Nel percorrere vie comunali e vicinali, il gregge non può occupare più di mezza carreggiata; i custodi dovranno essere presenti sia in testa che a fine gregge per segnalarne la presenza ed il potenziale pericolo a terzi ed accelerare, per quanto possibile, il tempo di percorrenza.
Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi, i proprietari di greggi e mandrie in transumanza devono rispettare le seguenti norme:
a) se prevedono di utilizzare la normale viabilità del territorio comunale, devono chiedere preventiva autorizzazione comunale;
b) se prevedono di utilizzare pascoli demaniali o di privati devono chiedere autorizzazione anticipata rispettivamente al Sindaco ed ai proprietari dei fondi privati;
c) essere in possesso se richiesta dal Comune, di una polizza assicurativa per i danni potenziali che il gregge può arrecare;
d) divieto di transito in centro urbano in presenza di percorsi alternativi.
Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150.

Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

ART. 10 – Esercizio di caccia e pesca

L'esercizio di caccia e pesca sui terreni e sulle acque del territorio comunale, è disciplinato dalle leggi statali e regionali vigenti.

CAPO –VII - NORME FINALI

ART. 11 – Disposizioni in materia di sanzioni

La violazione alle disposizioni del regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'organo comunale competente.

Alla contestazione della violazione delle disposizioni del regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti comunali.

L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono state subordinate o dalle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o dell'autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

Qualora alla violazione di norme di regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva o solidale.

Le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie e accessorie, da applicare in caso di violazione alle disposizioni del presente regolamento sono stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs 18/08/2000 , n. 267, introdotto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, fatto salvo quanto già disposto, oltre alle violazioni alle prescrizioni del presente regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative, comprese tra un minimo di 25 euro ed un massimo di 500 euro, anche le violazioni alle disposizioni delle ordinanze previste da esso. Le violazioni per le quali non è disposta sanzione sono soggette al pagamento di una somma da € 25 a € 150.

Qualora l'ordinanza comunale non preveda sanzioni amministrative pecuniarie, o non sia applicabile l'art. 650 del codice penale, a chiunque violi le disposizioni della stessa si applica una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150.

ART. 12 - Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente testo integrato e coordinato del Regolamento di Polizia Rurale è abrogata e cessa pertanto di avere efficacia la versione del precedente regolamento con le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente testo.

ART. 13 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla vigente normativa locale, regionale e nazionale.